



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 16 APRILE 2019**

L'anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di aprile alle ore 11,00, presso la sala riunioni del Consiglio di Amministrazione del Rettorato in piazza S. Marco, 4, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n. 67522 pos. II/8 del 10 aprile 2019 inviata per e-mail, per trattare il seguente ordine del giorno integrato con nota prot. n.68802 del 12 aprile 2019:

- 1) Comunicazioni
- 2) Ratifica decreti
- 3) Programmazione del personale docente e ricercatore anno 2019 - attivazione procedure di reclutamento
- 3bis) Modifica del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati emanato con D.R. n. 406 del 5 aprile 2019 e del Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 emanato con D.R. n. 149 del 9 febbraio 2017
- 4) Istituzione dei corsi di Dottorato di Ricerca del XXXV ciclo
- 5) Proroga collaborazione con la Technische Universität "Carolo-Wilhelmina" di Braunschweig (Germania) per il corso "International Doctorate in Civil and Environmental Engineering" con sede amministrativa presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
- 6) Protocollo di collaborazione tra l'Università di Bologna, il Politecnico di Milano, l'Università di Napoli, l'Università di Padova, la Sapienza Università di Roma e l'Università di Firenze per il rafforzamento della formazione superiore nel continente africano e per lo scambio e trasferimento di conoscenze e buone pratiche sulla formazione, ricerca e terza missione
- 7) Modifica Regolamento di Ateneo delle Scuole
- 8) Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 4 e 21 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 per l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership per il monitoraggio radar satellitare continuo delle deformazioni del terreno della Regione Veneto

Sono presenti:

- prof. Luigi Dei, Rettore, con funzioni di Presidente
- prof. Marco Carini, membro interno
- dott.ssa Patrizia Cecchi, membro interno
- prof. Giovanni Ferrara, membro interno
- prof. Marco Linari, membro interno
- prof. Bernardo Sordi, membro interno
- dott. Andrea Bianchi, membro esterno
- dott. Fabrizio Fabrini, membro esterno
- dott.ssa Isabella Lapi, membro esterno

Sono assenti:

- sig.ra Alessandra Baravaglia, rappresentante degli studenti
- sig. Lorenzo Zolfanelli, rappresentante degli studenti.

Partecipa, altresì, all'adunanza il Direttore Generale, dott.ssa Beatrice Sassi, che svolge le funzioni di segretario.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello statuto, il Prorettore Vicario, prof.ssa Vittoria Perrone Compagni, che esce alle ore 11,30 sul punto 8.

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, assistono alla seduta la dott.ssa Antonella Messeri e la sig.ra Patrizia Olmi del processo Supporto agli organi, per l'approntamento della documentazione inerente l'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- La sig.ra Alessandra Baravaglia entra alle ore 11,15, sul punto 7 dell'O.D.G.

Nel corso della riunione i punti 7 e 8 vengono discussi dopo il punto 2, il punto 3 bis viene discusso dopo il punto 8 e il punto 6 viene discusso prima del punto 4.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto.

Sul punto 1 dell'O.D.G. «**COMUNICAZIONI**»

O M I S S I S

Sul punto 2 dell'O.D.G. «**RATIFICA DECRETI**»

Il Consiglio di Amministrazione ratifica i seguenti Decreti Rettorali, emanati dal Rettore per motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 11 comma 3, del vigente Statuto:

O M I S S I S

Decreto prot. n. 62431 (387) del 3 aprile 2019 relativo all'adeguamento delle osservazioni del CUN espresse nella seduta del 21.03.2019 per gli ordinamenti didattici di alcuni corsi di studio.

O M I S S I S

Decreto prot. n. 64980 (407) dell'8 aprile 2019 relativo alla rettifica della denominazione di alcuni corsi di studio.
INVERSIONE ODG

O M I S S I S

Sul punto 7 dell'O.D.G. «**MODIFICA REGOLAMENTO DI ATENEO DELLE SCUOLE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la L. 30 dicembre 2010 n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012, in particolare l'art. 13 comma 1 lettera b) secondo cui "il Senato Accademico delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che parimenti delibera a maggioranza assoluta, il regolamento Didattico di Ateneo ed i regolamenti in materia di attività didattica e scientifica, compresi quelli dei Dipartimenti e delle Scuole nonché il Codice Etico";
- visto il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con D.R. del 10 ottobre 2018 n.1232;
- valutata la necessità di procedere alla modifica del Regolamento vigente in tempi utili per consentirne l'immediata applicazione da parte dei nuovi Consigli delle Scuole in fase di rinnovo;
- tenuto conto della necessità di verificare a metà del prossimo semestre il corretto funzionamento della commissioni paritetiche,

Esprime parere favorevole

alle modifiche al Regolamento di Ateneo delle Scuole così come risultano nella seguente tabella:

Versione Attuale	Testo modificato
-------------------------	-------------------------

<p>Articolo 6 Commissione Paritetica Docenti-Studenti</p> <p>1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti quale osservatorio permanente sulle attività didattiche. Salvo diversa disposizione del Regolamento interno della Scuola, la Commissione è composta dall'intera rappresentanza studentesca nel Consiglio della Scuola e da un ugual numero di Docenti eletti da e tra i Professori e Ricercatori del medesimo Consiglio. E' presieduta dal Presidente della Scuola, che ne fa parte di diritto e rientra nel novero della rappresentanza Docenti.</p> <p>2. Qualora il numero dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio della Scuola non sia tale da garantire la rappresentanza di tutti i Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, la Commissione è integrata dai Coordinatori dei Corsi di Studio eventualmente non rappresentati e per ciascuno di essi da un rappresentante degli Studenti eletto nei rispettivi Consigli di Corso di Studio. Tali membri aggiunti partecipano alle sedute senza diritto di voto.</p> <p>3. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli Studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; a redigere la relazione annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione Interna di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.</p> <p>4. Il Presidente della Scuola convoca almeno ogni quattro mesi la Commissione. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione delle questioni da inserire all'ordine del giorno.</p>	<p>Articolo 6 Commissione Paritetica Docenti-Studenti</p> <p>1. Presso ogni Scuola è istituita una Commissione Paritetica Docenti-Studenti quale osservatorio permanente sulle attività didattiche. Salvo diversa disposizione del Regolamento interno della Scuola, la Commissione è composta da un docente e da uno studente per ciascun Corso di Studio afferente alla Scuola, nominati su proposta dei rispettivi Consigli di Corso di Studio. La funzione di membro della Commissione Paritetica è incompatibile con le cariche di Presidente di Consiglio di Corso di Studio, Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento, membro del gruppo di riesame. Il Presidente della Commissione è eletto dalla Commissione Paritetica tra i Professori membri della Commissione stessa.</p> <p>2. Qualora il numero dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio della Scuola non sia tale da garantire la rappresentanza di tutti i Corsi di Studio coordinati dalla Scuola, la Commissione è integrata dai Coordinatori dei Corsi di Studio eventualmente non rappresentati e per ciascuno di essi da un rappresentante degli Studenti eletto nei rispettivi Consigli di Corso di Studio. Tali membri aggiunti partecipano alle sedute senza diritto di voto.</p> <p>3.2. La Commissione è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli Studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; a redigere la relazione annuale con le proposte al Nucleo di Valutazione Interna di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.</p> <p>4.3. Il Presidente della Scuola- Commissione Paritetica convoca almeno ogni quattro mesi la Commissione. La convocazione avviene anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti. La richiesta deve contenere l'indicazione delle questioni da inserire all'ordine del giorno.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Amministrazione impegna l'Amministrazione a dare informazioni, a metà del prossimo semestre, sul funzionamento delle Commissioni paritetiche docenti-studenti al fine di valutare il funzionamento delle stesse. Sul punto 8 dell'O.D.G. «**ACCORDO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241 E DEGLI ARTT. 4 E 21 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018 N. 1 PER L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI COOPERAZIONE E PARTNERSHIP PER IL MONITORAGGIO RADAR SATELLITARE CONTINUO DELLE DEFORMAZIONI DEL TERRENO DELLA REGIONE VENETO**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- premesso che il territorio della Regione Veneto è stato oggetto di eventi atmosferici eccezionali e di notevole intensità nei giorni 1 e 2 settembre 2018;
- vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori delle Regioni: Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano;

- vista l'Ordinanza della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 che, nell'individuare i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di cui al punto precedente, ha nominato il Presidente della Regione Veneto come Commissario delegato per il proprio ambito territoriale;
 - visto il piano commissariale approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota DPC/15877 del 23 marzo 2019 che prevede un intervento non strutturale di monitoraggio satellitare in continuo della deformazione del terreno su tutto il territorio della Regione Veneto;
 - considerato che il Centro per la Protezione Civile di Ateneo possiede le competenze necessarie per svolgere l'attività di monitoraggio richiesta dalla Regione Veneto;
 - vista la bozza di convenzione tra il Centro di Protezione Civile dell'Università di Firenze e la Regione Veneto per l'instaurazione di un rapporto di cooperazione e partnership per il monitoraggio radar satellitare continuo delle deformazioni del terreno delle Regione (all. 1);
 - vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile";
 - visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
 - visto l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i;
 - visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 del 6 aprile 2012;
 - visto il Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 di istituzione del Centro per la Protezione Civile dell'Università di Firenze;
 - visto il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018 "Rettifica e Integrazione dei Centri di competenza individuati con i decreti del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152, del 15 aprile 2014 Rep. n. 1349 e del 26 maggio 2016 Rep. n. 1692"
 - preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16 aprile 2019,
- Delibera
- 1) la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 4 e 21 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 tra il Centro per la Protezione Civile dell'Università di Firenze e la Regione Veneto allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 1);
 - 2) la delega al Presidente del Centro, prof. Nicola Casagli, per la firma dell'accordo di collaborazione di cui al punto precedente.

INVERSIONE ODG

O M I S S I S

Sul punto 3bis dell'O.D.G. «**MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI EMANATO CON D.R. N. 406 DEL 5 APRILE 2019 E DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 EMANATO CON D.R. N. 149 DEL 9 FEBBRAIO 2017**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'articolo 18 comma 1 lettere b) e c);
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati", emanato con D.R. n. 406 del 5 aprile 2019, e in particolare gli artt. artt. 9 comma 4, 12 comma 7, 13 comma 1, 15 comma 4, 16 comma 2, 18 comma 7, 19 comma 3, 20 comma 2;
- visto il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 149 del 9 febbraio 2017, e in particolare gli artt. 8 comma 4 e art. 12 comma 3;
- attesa la necessità di modificare i suddetti Regolamenti a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2019 del 9 aprile 2019;
- visto il parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta dell'11 aprile 2019;
- visto il parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 12 aprile 2019;
- vista la delibera in data odierna del Senato Accademico con cui ha espresso il proprio parere in merito alla presente proposta,

DELIBERA

- 1) la modifica, per le motivazioni espresse in premessa, del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati", emanato con Decreto Rettorale n. 406 del 5 aprile 2019, approvando l'emanazione del nuovo Regolamento nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 2);
- 2) la modifica, per le motivazioni espresse in premessa, del "Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con D.R. n. 149 del 9 febbraio 2017, approvando l'emanazione del nuovo Regolamento nel testo allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 3).

Sul punto 3 dell'O.D.G. «**PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE ANNO 2019 - ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione

- letta l'istruttoria;
- visto lo Statuto, e in particolare gli articoli 13 e 14;
- visto l'art. 1-ter della legge 31 marzo 2005, n. 43;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il D.P.C.M. 7 luglio 2016 "*Indirizzi della programmazione del personale universitario per il triennio 2016-2018*";
- visto il Decreto Ministeriale 8 agosto 2016, n. 635 "Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati";
- visto il Decreto Ministeriale 585 del 8 agosto 2018 "Costo standard per studente in corso 2018-2020";
- visto il Decreto Ministeriale 587 del 8 agosto 2018 "Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l'anno 2018";
- vista la nota del MIUR prot. 17232 del 6 dicembre 2018 in merito ai Punti Organico 2018 e al piano straordinario Ricercatori a tempo determinato di tipologia b);
- visto il Decreto Ministeriale 873 del 29 dicembre 2018 dei criteri e del contingente assunzionale delle Università statali per l'anno 2018;
- vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 – "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*";
- visto il Decreto Ministeriale 8 marzo 2019, n. 204 "*Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010*";
- visto il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti che all'art. 13, comma 3, lettera d) dispone che il Consiglio di Dipartimento "*elabora e presenta al Consiglio di amministrazione la programmazione del personale*";
- richiamate le proprie precedenti delibere del 20 dicembre 2018, 28 gennaio 2019, 19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019;
- preso atto delle determinazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 dicembre 2018, 31 gennaio 2019, 22 febbraio 2019 e 29 marzo 2019;
- dato atto che i Dipartimenti sono stati chiamati a deliberare in ordine alla richiesta di attivazione dei bandi nell'ambito della programmazione ordinaria 2019 come sotto riepilogato:
 - Posti di professore Ordinario
Per quanto riguarda i posti di professore Ordinario, il numero massimo di posizioni attivabili per ciascun Dipartimento è riepilogato nella **colonna e** della "*Tabella utilizzo dei PuOr per posizioni di professore Ordinario*" inviata con circolare 3/2019;
 - Posti di professore Associato
Per quanto riguarda i posti di professore Associato, ai Dipartimenti sono state fornite le seguenti indicazioni:
 - o considerare prioritariamente la quota di *PuOr* da destinare per l'attivazione delle procedure art. 24, comma 5 in scadenza in corso d'anno;
 - o possibilità di deliberare la richiesta di attivazione di procedure per il reclutamento di PA in SSD dove risulta personale in servizio in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, nelle more dell'emanazione nel corso del corrente anno di un Decreto Ministeriale che dovrebbe attribuire risorse per posti di professore Associato riservati a Ricercatori di ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, fermo restando che l'approvazione da parte degli Organi di Governo sarà differita a valle dell'emanazione del suddetto DM.
 - Posti di Ricercatore a tempo determinato
Per quanto riguarda i posti di RTD, è stato ritenuto opportuno dare assoluta priorità alle posizioni di RTD a), da attivare nella misura di circa il 40% delle risorse disponibili, come evidenziato nella "*Tabella utilizzo dei PuOr per posizioni di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a*" inviata con circolare 3/2019.
Nel caso in cui i Dipartimenti abbiano ritenuto comunque necessario chiedere l'attivazione di posizioni di RTD b), le suddette, salvo diversa comunicazione, saranno imputate sul Piano Straordinario RTD b) 2019 di cui al DM 8 marzo 2019, n. 204, e non comporteranno addebito di *PuOr*. I rimanenti posti del Piano Straordinario attribuiti ai Dipartimenti con delibere degli Organi di Governo del 26 e 29 marzo 2019 saranno portate all'approvazione nelle sedute previste per il mese di maggio;
- richiamate le delibere degli Organi di Governo, nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2018 relative alla destinazione

dei *PuOr* residui, compresi tra 5,2 e 5,7 oltre che alla perequazione applicata alla ripartizione dei *PuOr* ai Dipartimenti secondo il modello, ad ulteriori interventi finalizzati o strategici in collaborazione con i Dipartimenti, di cui alle precedenti delibere degli Organi di Governo:

- cofinanziamento con quota pari a 0,1 *PuOr* per bandi per posti di professore Associato (art. 18, comma 1) attivati su SSD per i quali ricercatori a tempo indeterminato o altro personale a tempo indeterminato dell'Ateneo abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale a professore Associato;
- cofinanziamento al 50% di procedure di reclutamento mediante chiamata diretta, relativamente alla quota parte spettante all'Ateneo; per le chiamate dirette relative a vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, come nel caso di progetti ERC, nessuna quota viene computata a carico del Dipartimento;
- cofinanziamento pari a 0,2 *PuOr* per procedure di scambio contestuale di cui all'art. 7 della legge 240/2010 che coinvolgono docenti afferenti a settori scientifico disciplinari di cui sono referenti Dipartimenti diversi, a favore del Dipartimento con docente "in uscita" per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia a) o b);
- cofinanziamento pari a un terzo del totale di *PuOr* necessari per l'attivazione di procedure di reclutamento di interesse congiunto tra Dipartimenti;
- cofinanziamento di 0,2 o 0,3 *PuOr* rispettivamente per la proroga di contratti di RTD di tipologia a) attivati per responsabili locali o nazionali di progetti di ricerca su fondi ministeriali FIR, FIRB, SIR o per la richiesta di un posto di RTD di tipologia b) per lo stesso settore concorsuale e scientifico-disciplinare di RTD di tipologia a);
- richiamate le delibere degli Organi di Governo, nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2018, relative all'assegnazione di una quota di 8 *PuOr* per gli interventi "*Mirati allo sviluppo di aree disciplinari*" di cui al punto 5 della "*Nota di indirizzo e principi applicativi per gli indirizzi strategici per la distribuzione delle risorse per la programmazione triennale del personale docente*";
- considerato che i suddetti *PuOr*, da utilizzare preferibilmente per procedure per professore Associato ex art. 18, comma 4, sono stati così ripartiti:
 - o 4 all'Area Umanistica;
 - o 2 all'Area Biomedica;
 - o 2 all'Area Tecnologica;
- richiamate le delibere nelle sedute del 28 e 31 gennaio 2019 e del 26 e 29 marzo 2019, nelle quali gli Organi hanno destinato le risorse ai Dipartimenti e individuato i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sui quali attivare i posti di professore Associato, disponendo l'imputazione dell'ulteriore quota di *PuOr* necessaria all'attivazione dei posti (0,1) in modo proporzionale ai Dipartimenti destinatari dell'Area Tecnologica e dell'Area Biomedica;
- preso atto delle richieste di attivazione delle procedure di reclutamento relative all'anno 2019 riepilogate nella tabella "*Richiesta di attivazione procedure di reclutamento nell'ambito della programmazione triennale per gli anni 2019-21*" che sono sottoposte all'approvazione in data odierna;
- preso atto che sono pervenute richieste per 28 posti di professor Ordinario, nel rispetto delle indicazioni dettate dagli Organi di Governo;
- preso atto, per quanto riguarda le richieste di attivazione di posti di professore Associato, che sono pervenute richieste ex art. 18, comma 1 da parte dei Dipartimenti di Architettura (DiDA), di Chimica "Ugo Schiff", di Fisica e Astronomia, di Medicina Sperimentale e Clinica, di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino (NEUROFARBA), di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e richieste ex art. 24 comma 6 da parte dei Dipartimenti di Ingegneria dell'Informazione (DINFO), di Ingegneria Industriale (DIEF), di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI), nonché una richiesta da parte del Dipartimento di Matematica e Informatica "Ulisse Dini" che non specifica la tipologia di procedura;
- ritenuto opportuno sottoporre le suddette richieste all'approvazione degli Organi di Governo a valle dell'emanazione del Decreto Ministeriale che dovrebbe attribuire risorse per posti di professore Associato riservati a Ricercatori di ruolo in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale, ad eccezione di quelle avanzate dai Dipartimenti di Fisica e Astronomia per il SSD FIS/08 e dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) per il SSD MED/28, in quanto è stato verificato che per tali settori non risultano RU abilitati in servizio e sono pertanto esclusi dal reclutamento nell'ambito dell'atteso DM;
- ritenuto opportuno sottoporre all'approvazione degli Organi anche la posizione di PA ex art. 18 comma 1 per il SSD MED/31 (Otorinolaringoiatria) richiesta dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica nella seduta straordinaria del 18 febbraio 2019, in risposta ad una precisa raccomandazione degli Organi di Governo nelle sedute del 20 e 21 dicembre 2018, finalizzata a consentire le procedure di accreditamento della relativa Scuola di Specializzazione. Il suddetto SSD non è pertanto compreso nel ruolo dei professori Associati nella Programmazione triennale 2019-2021 approvata dal Dipartimento nella seduta del 27 febbraio 2019 e dagli Organi di Governo nelle sedute del 26 e 29 marzo 2019;

-
- preso atto che non sono pervenute le delibere di richiesta di attivazione di una posizione di professore Associato dei Dipartimenti delle Aree Scientifica e delle Scienze Sociali, destinatarie del contributo finalizzato di Ateneo di 0,50 *PuOr*;
 - preso atto che per quanto riguarda la richiesta di posizioni di RTD, sono pervenute 32 richieste di RTD a) nell'ambito della disponibilità di *PuOr* 2019 dei Dipartimenti, il cui numero complessivo rispetta le indicazioni fornite dagli Organi di Governo sull'utilizzo per tali posti di circa il 40% delle risorse disponibili;
 - preso atto che per quanto attiene la richiesta di posizioni di RTD b), sono pervenute le richieste dei Dipartimenti di Fisica e Astronomia, di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" (DSBSC), di Scienze per l'Economia e l'Impresa (DISEI), Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA), di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI);
 - ritenuto opportuno considerare i posti richiesti facenti parte del Piano Straordinario 2019 per il reclutamento di RTD b) di cui al DM 204/2019 e pertanto non comportano addebito di *PuOr*;
 - considerato che costituisce eccezione a quanto sopra la posizione per il SSD MED/13 richiesta dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" (DSBSC) per il consolidamento dell'impegno preso rispetto alle esigenze didattiche e scientifiche al momento in cui è stata attivata 1 posizione di RTD a) per questo SSD su fondi di un progetto SIR, il cui contratto è stato successivamente prorogato con il cofinanziamento di Ateneo di 0,2 *PuOr*, per la cui attivazione è prevista l'imputazione del differenziale di 0,1 *PuOr* a gravare sulle risorse di Ateneo destinate ad interventi finalizzati o strategici;
 - preso atto che sono pervenute tutte le richieste di attivazione delle procedure di reclutamento per professore Associato previste per lo sviluppo delle Aree Umanistica, Biomedica e Tecnologica per il loro sviluppo e sono sottoposte all'approvazione degli Organi come riepilogate nella tabella "*Richiesta di attivazione procedure di reclutamento per professore Associato per lo sviluppo delle Aree Umanistica, Biomedica e Tecnologica*";
 - ritenuto di disporre l'imputazione dell'ulteriore quota di *PuOr* necessaria all'attivazione dei posti (0,1) in modo proporzionale ai Dipartimenti destinatari dell'Area Biomedica e dell'Area Tecnologica nel modo seguente:
 - 0,0166 *PuOr* (1/6 di 0,1 *PuOr*) per ciascuna delle 6 posizioni di professore Associato per lo sviluppo dell'Area Biomedica (programmate congiuntamente con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e da questa cofinanziate al 50%) per il raggiungimento della quota di 2,10 *PuOr* come segue: 0,05 al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) per 3 posti, 0,0166 al Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) per 1 posto e 0,033 al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) per 2 posti;
 - 0,033 (1/3 di 0,1 *PuOr*) a ciascuno dei Dipartimenti di Ingegneria Industriale (DIEF), di Ingegneria dell'Informazione (DINFO) e di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) per il raggiungimento della quota di 2,10 *PuOr* prevista dalla deliberazione per l'attivazione delle 3 posizioni di professore Associato per lo sviluppo dell'Area Tecnologica;
 - preso atto della richiesta di cofinanziamento nella misura di 0,133 *PuOr* per una procedura di reclutamento per 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD SPS/10 di interesse congiunto dei Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali e di Architettura;
 - tenuto conto che il cofinanziamento è subordinato alla valutazione positiva da parte degli Organi della coerenza della richiesta in relazione alla strategicità della stessa;
 - preso atto di quanto deliberato dai Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali e di Architettura che evidenziano l'interesse congiunto per la procedura di reclutamento per 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD SPS/10;
 - rilevato che nel corrente anno accademico 2018/19 il carico didattico del SSD SPS/10 risulta pari a 540 ore (64 CFU);
 - ritenuta la richiesta di attivazione della procedura di reclutamento citata coerente con i fini strategici del cofinanziamento;
 - richiamate le delibere degli Organi di Governo del 26 e 29 marzo 2019 che hanno disposto, "*in attesa del consolidamento degli orientamenti del Consiglio di Stato in ordine all'interpretazione del quadro normativo successivo all'entrata in vigore della legge n. 232/2016 o che, auspicabilmente, vi sia un ulteriore intervento normativo a chiarimento, la sospensione dell'attivazione delle procedure di cui all'art. 18, c. 4, della legge n. 240, stabilendo che i posti di professore associato e ordinario banditi nell'ambito della programmazione 2019 avvengano esclusivamente tramite la procedura ex art. 18, c. 1, della legge n. 240/2010*";
 - preso atto che tutti i Dipartimenti dispongono delle risorse necessarie all'attivazione delle procedure di reclutamento richieste;
 - considerato che relativamente alla normativa di ateneo sul reclutamento, gli Organi di Ateneo sono stati chiamati nella seduta odierna a deliberare in merito a un adeguamento del "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati" emanato con D.R. n. 406 del 5 aprile 2019 e del "Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240" emanato con D.R. n. 149 del 9 febbraio 2017, resasi necessaria a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n.
-

78/2019 del 9 aprile 2019 che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 240/2010 nella parte in cui non prevede, tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari, il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;

- preso atto che a seguito dell'approvazione delle suddette modifiche, i nuovi regolamenti verranno immediatamente emanati e disciplineranno le procedure di reclutamento di cui alla presente pratica;
- preso atto che con delibera del 10 aprile 2019 il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) ha chiesto l'aggiornamento della Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2019-2021 con l'inserimento del SSD MED/06 (Oncologia Medica) al primo posto nelle posizioni di professore Associato e al terzo posto nelle posizioni di Ricercatore a tempo determinato;
- ritenuto opportuno accogliere tale modifica giustificata dalle dimissioni a decorrere dal 1° aprile 2019 del prof. Giuseppe Giaccone, Ordinario per il SSD MED/06 presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e dalla rinuncia alla presa di servizio del prof. Massimo Dominici, chiamato a ricoprire un posto di Ordinario per il medesimo SSD presso lo stesso Dipartimento, nonché, in quanto è tesa a dare maggior certezza al mantenimento nel medio periodo dell'accreditamento ministeriale per la Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica;
- preso atto che nella medesima data il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica ha chiesto l'attivazione della procedura di reclutamento ex art. 18, comma 1 per un posto di professore Associato per il SC 06/D3 (Malattie del sangue, oncologia e reumatologia) – SSD MED/06 (Oncologia Medica) e ha rinviato al Piano Straordinario ex DM 204/2019 la richiesta di attivazione della procedura di reclutamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia b);
- preso atto che con delibera del 10 aprile 2019, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali ha chiesto l'attivazione della procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SC 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio) – SSD SPS/10 (Sociologia dell'ambiente e del territorio) di interesse congiunto con il Dipartimento di Architettura, subordinatamente all'approvazione del cofinanziamento della procedura di interesse congiunto, pari a 0,133 PuOr gravanti sulle risorse destinate ad interventi finalizzati o strategici, sottoposto all'approvazione in data odierna;
- preso atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta odierna,

DELIBERA

- 1) l'attivazione delle procedure di reclutamento relative all'anno 2019 riepilogate nella tabella "*Richiesta di attivazione procedure di reclutamento nell'ambito della programmazione triennale per gli anni 2019-21*", allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 4), subordinatamente al parere favorevole delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento in caso di settori clinici;
- 2) di considerare i posti di RTD b) riepilogati nella tabella di cui al punto 1 facenti parte del Piano Straordinario RTD b) 2019 di cui al DM 8 marzo 2019, n. 204, e pertanto a non addebitare ai Dipartimenti i relativi PuOr;
- 3) l'attivazione delle procedure di reclutamento per professore Associato ex articolo 18 comma 1 e ex art. 24, comma 6, per lo sviluppo delle Aree Umanistica, Biomedica e Tecnologica riepilogate nella tabella "*Richiesta di attivazione procedure di reclutamento per professore Associato per lo sviluppo delle Aree Umanistica, Biomedica e Tecnologica*", allegata al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 5), subordinatamente al parere favorevole delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento in caso di settori clinici;
- 4) l'addebito di 0,0166 PuOr (1/6 di 0,1 PuOr) per ciascuna delle 6 posizioni di professore Associato per lo sviluppo dell'Area Biomedica (programmate congiuntamente con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e da questa cofinanziate al 50%) per il raggiungimento della quota di 2,10 PuOr come segue: 0,05 al Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) per 3 posti, 0,0166 al Dipartimento di Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA) per 1 posto e 0,033 al Dipartimento di Scienze della Salute (DSS) per 2 posti;
- 5) l'addebito di 0,033 PuOr (1/3 di 0,1 PuOr) a ciascuno dei Dipartimenti di Ingegneria Industriale (DIEF), di Ingegneria dell'Informazione (DINFO) e di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) per il raggiungimento della quota di 2,10 PuOr prevista dalla deliberazione per l'attivazione delle 3 posizioni di professore Associato per lo sviluppo dell'Area Tecnologica;
- 6) di destinare 0,1 PuOr per il reclutamento di un RTD b) per il SSD MED/13 presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio" dove è attualmente in proroga il contratto di RTD a) di un vincitore di progetto SIR già cofinanziato con risorse strategiche di Ateneo nella misura di 0,2 PuOr;
- 7) il cofinanziamento di 0,1 PuOr per l'attivazione della procedura di reclutamento per 1 posto di professore Associato ex art. 18, comma 1, richiesta dal Dipartimento di Fisica e Astronomia per il SSD FIS/08 sul quale risulta in servizio personale a tempo indeterminato in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale;
- 8) il cofinanziamento della procedura di reclutamento per 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SSD SPS/10 di interesse congiunto dei Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali e di Architettura, che

comporta l'utilizzo di 0,133 *PuOr* a gravare sulle risorse destinate ad interventi finalizzati o strategici in collaborazione con i Dipartimenti;

- 9) l'aggiornamento della Programmazione triennale del personale docente e ricercatore 2019-2021 del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica con l'inserimento del SSD MED/06 (Oncologia Medica) al primo posto nelle posizioni di professore Associato e al terzo posto nelle posizioni di Ricercatore a tempo determinato;
- 10) l'attivazione della procedura di reclutamento ex art. 18, comma 1 per un posto di professore Associato per il SC 06/D3 (Malattie del sangue, oncologia e reumatologia) – SSD MED/06 (Oncologia Medica) presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
- 11) l'attivazione della procedura di reclutamento per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a) per il SC 14/D1 (Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell'ambiente e del territorio) – SSD SPS/10 (Sociologia dell'ambiente e del territorio) presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, di interesse congiunto con il Dipartimento di Architettura, tenuto conto dell'approvazione del cofinanziamento della procedura di 0,133 *PuOr* a gravare sulle risorse destinate ad interventi finalizzati o strategici di cui al precedente punto 8. Ai Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociali e di Architettura è addebitata la quota di 0,133 *PuOr* ciascuno;
- 12) che le procedure di reclutamento approvate con la presente pratica siano disciplinate rispettivamente dal "Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati" e dal "Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", nella versione modificata dagli Organi di Ateneo nelle sedute odierne.

INVERSIONE ODG

O M I S S I S

Sul punto 6 dell'O.D.G. «**PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, IL POLITECNICO DI MILANO, L'UNIVERSITÀ DI NAPOLI, L'UNIVERSITÀ DI PADOVA, LA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA E L'UNIVERSITÀ DI FIRENZE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA FORMAZIONE SUPERIORE NEL CONTINENTE AFRICANO E PER LO SCAMBIO E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E BUONE PRATICHE SULLA FORMAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il Protocollo di collaborazione tra l'Università di Bologna, il Politecnico di Milano, l'Università di Napoli, l'Università di Padova, la Sapienza Università di Roma e l'Università di Firenze per il rafforzamento della formazione superiore nel continente africano e per lo scambio e trasferimento di conoscenze e buone pratiche sulla formazione, ricerca e terza missione e i relativi obiettivi e finalità;
- ritenuto opportuno, al fine di potenziare la dimensione internazionale dell'Università degli Studi di Firenze nel continente africano e più in particolare nei Paesi del Corno d'Africa, dare la propria adesione all'iniziativa, mediante la sottoscrizione del citato Protocollo di collaborazione;
- preso atto che il Protocollo non prevede apporti né oneri diretti a carico delle Parti e che per ogni singola azione sarà stipulato con le singole strutture competenti delle Università coinvolte un relativo accordo attuativo nell'ambito degli indirizzi del presente atto e nei limiti normativamente consentiti, ove saranno previsti e disciplinati gli oneri eventualmente derivanti, nonché le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a ogni singolo progetto;
- tenuto conto della necessità di individuare all'interno delle università coinvolte delle figure di riferimento per gli aspetti di indirizzo del Protocollo;
- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- vista la delibera del Senato Accademico,

delibera

- 1) di approvare l'adesione dell'Università degli Studi di Firenze al Protocollo di collaborazione per il rafforzamento della formazione superiore nel continente africano e per lo scambio e trasferimento di conoscenze e buone pratiche sulla formazione, ricerca e terza missione;
- 2) di designare il prof. Francesco Ferrini, ordinario di Arboricoltura generale e coltivazioni arboree, quale figura di riferimento per gli aspetti di indirizzo del Protocollo e la dott.ssa Maria Orfeo quale Dirigente preposto al Coordinamento per le Relazioni Internazionali;
- 3) di autorizzare la sottoscrizione da parte del Rettore del Protocollo di cooperazione allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 6).

Sul punto 4 dell'O.D.G. «**ISTITUZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DEL XXXV CICLO**»

O M I S S I S

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la nota prot. 6623 del 27 febbraio u.s. con la quale il MIUR ha fornito le indicazioni operative per i dottorati del XXXV ciclo;
- viste le successive note (prot. n. 9106 del 14 marzo e prot. 10177 del 22 marzo) con le quali il MIUR ha prorogato

la scadenza originariamente prevista per la presentazione delle proposte dei corsi di dottorato nell'apposita banca dati, fissandola al 29 aprile 2019;

- viste le proposte istitutive dei corsi di dottorato deliberate dai Dipartimenti per il ciclo XXXV;
- considerato che per alcuni dottorati, amministrati dall'Ateneo fiorentino, sono stati istituiti corsi congiunti, mediante stipula di apposite convenzioni, alcune delle quali in corso di rinnovo;
- considerato, inoltre, che l'Ateneo fiorentino ha stipulato convenzioni con altri atenei per corsi di dottorato aventi sede amministrativa esterna;
- preso atto del decreto dirigenziale n. 2409 del 15 febbraio con il quale la Regione Toscana ha approvato il bando per finanziare corsi di dottorato di ricerca (Dottorato Pegaso) con inizio nell'anno accademico 2019-2020 (ciclo XXXV), realizzati in rete fra Università e Centri di ricerca ed in collaborazione con imprese;
- considerato che l'Università di Firenze ha presentato domanda di finanziamento borse per 5 corsi di dottorato e parteciperà a corsi di dottorato con sede amministrativa presso gli Atenei di Pisa e Siena;
- considerato che la Regione Toscana, in data 2 aprile, ha reso nota la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento e che tutti i progetti presentati dall'Ateneo fiorentino e dagli altri Atenei toscani sono stati interamente finanziati;
- preso atto che per i progetti finanziati, gli Atenei, come di consueto, dovranno costituirsi in Associazioni Temporanee di Scopo;
- valutata la distribuzione delle borse ai vari corsi di dottorato;
- visto il piano finanziario per l'attivazione del ciclo XXXV e la ripartizione dei costi per tutti gli anni del ciclo stesso;
- preso atto dei costi del ciclo XXXV direttamente incidenti sull'anno 2019;
- considerato che il bando per l'attivazione dei corsi di dottorato del XXXV ciclo, in accordo con gli atenei di Pisa Siena, come già avvenuto lo scorso anno, sarà pubblicato contemporaneamente nelle tre sedi e che la data, originariamente individuata nel 15 aprile è stata spostata al 29 aprile in dipendenza degli slittamenti dell'accreditamento;
- ritenuto opportuno confermare anche per il ciclo XXXV l'importo del contributo non rimborsabile, pari a 30 euro, all'atto della presentazione della domanda;
- vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed in particolare l'art. 19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";
- visto il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e, in particolare, l'art. 11;
- visto il D.R. 4 luglio 2013, n. 670, prot. n. 47910, di emanazione del Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze,"
- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- preso atto del parere del Nucleo di valutazione riunitosi il 12 aprile;
- considerato che il Senato Accademico ha deliberato sull'attivazione del ciclo XXXV nella seduta del 26 marzo 2019 e nuovamente, una volta reso il parere del Nucleo di Valutazione, nella seduta del 16 aprile,

DELIBERA

- 1) di istituire, alla luce di quanto precisato in premessa, il ciclo XXXV del dottorato di ricerca per un numero di borse di Ateneo pari a 130 (120 per corsi di dottorato aventi sede amministrativa a Firenze e 10 per corsi di dottorato aventi sede amministrativa presso altri atenei), assegnate ai singoli dottorati come da prospetto allegato al presente verbale di cui forma parte integrante (All. 7);
- 2) di autorizzare il Rettore alla stipula delle Associazioni Temporanee di Scopo necessarie con gli Atenei di Pisa e Siena per i dottorati Pegaso 2019 che la Regione dovesse ammettere al finanziamento;
- 3) di autorizzare il Rettore alla firma delle convenzioni con la Regione Toscana per ogni singolo progetto ammesso al finanziamento regionale;
- 4) di ribadire, in linea con quanto disposto nel bando per il XXXV ciclo, che il bando di concorso per il ciclo XXXV del Dottorato di Ricerca dovrà prevedere il seguente articolo "*Il numero dei posti messi a concorso potrà essere aumentato qualora si rendessero disponibili ulteriori borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati; ciò a condizione che il relativo atto convenzionale che finanzia le borse aggiuntive risulti stipulato perentoriamente entro il termine di scadenza del bando, pena il mancato aumento dei relativi posti*";
- 5) di confermare per il ciclo XXXV l'importo del contributo non rimborsabile, pari a 30 euro, all'atto di presentazione della domanda.

Sul punto 5 dell'O.D.G. «**PROROGA COLLABORAZIONE CON LA TECHNISCHE UNIVERSITÄT "CAROLO-WILHELMINA" DI BRAUNSHWEIG (GERMANIA) PER IL CORSO "INTERNATIONAL DOCTORATE IN CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING" CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE**»

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto l'accordo stipulato con la Technische Universitat "Carolo-Wilhelmina" di Braunschweig (Germania) all'interno del corso International Doctorate in Civil and Environmental Engineering con sede amministrativa presso Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale;
- considerato che l'accordo è scaduto e che le parti, visti gli ottimi risultati ottenuti, hanno deciso di continuare la collaborazione intrapresa;
- considerato che è in fase di negoziazione un nuovo accordo ma che, stanti le impellenti scadenze per la presentazione delle proposte di attivazione dei corsi di dottorato del ciclo XXXV, non è possibile attendere i tempi necessari per il perfezionamento dello stesso;
- preso atto che le parti, nelle more della stipula del nuovo accordo, hanno predisposto una dichiarazione di intenti con la quale estendono la validità dell'accordo al 31 dicembre 2019;
- considerato l'interesse dell'Ateneo allo sviluppo della cooperazione scientifica tra dottorati a livello internazionale;
- preso atto che il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale ha approvato la proroga dell'accordo nella seduta de 15 marzo u.s.;
- visto il D.R. 4 luglio 2013, n. 670, prot. n. 47910, di emanazione del Regolamento per l'accreditamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Firenze";
- visto il vigente Statuto di Ateneo;
- considerato che il Senato Accademico è stato chiamato ad esprimere il proprio parere nella seduta del 16 aprile,

DELIBERA

di approvare la proroga dell'accordo di collaborazione con la Technische Universitat "Carolo-Wilhelmina" di Braunschweig (Germania) per il corso International Doctorate in Civil and Environmental Engineering con sede amministrativa presso Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale fino al 31 dicembre 2019, nelle more della stipula del nuovo accordo.

Alle ore 12,20, il Rettore dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott.ssa Beatrice Sassi

IL PRESIDENTE

Prof. Luigi Dei

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 21 DEL D. LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1 E

AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241

TRA

il Presidente della Regione del Veneto - **Commissario delegato** dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con sede presso la Giunta della **Regione del Veneto** con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, Codice fiscale n. 94096150274 - di seguito denominato "**Commissario**" - rappresentato dal dott. Nicola DELL'ACQUA, in qualità di direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio e di soggetto attuatore di coordinamento della pianificazione degli interventi ai sensi dell'Ordinanza Commissariale del 23 novembre 2018, n.1;

E

l'**Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile** con sede in Firenze, in Piazza San Marco n. 4 (C.F. e P.I. 01279680480) - di seguito denominato "**Centro**" - rappresentato dal Prof. Nicola CASAGLI in qualità di Presidente, nominato con Decreto n. 59139 (423) del 10 aprile 2018 dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze, delegato alla stipula del presente atto con Delibera del CdA del 16 aprile 2019

di seguito individuati come le Parti,

VISTI:

- il comma 1 dell'art. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile", che definisce il Servizio Nazionale della Protezione

Civile come sistema di pubblica utilità che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;

- l'art. 2 del medesimo Decreto Legislativo ai sensi del quale sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento;

- l'art. 3 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo che stabilisce che il Servizio Nazionale della Protezione Civile si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonché soggetti concorrenti di cui all'art.13 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo;

- l'art. 3 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo nel quale le Regioni sono ricomprese tra le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile;

- l'art. 4 comma 2 del medesimo Decreto Legislativo nel quale si stabilisce che le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quindi le Regioni, possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'art. 13 comma 2 dello stesso Decreto Legislativo;

- l'art. 13 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo nel quale sono ricompresi, tra le strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, al punto c) "*gli enti e gli istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza*";

- l'art. 19 del medesimo Decreto Legislativo che specifica il ruolo della comunità scientifica quale struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'art. 21 del medesimo Decreto Legislativo che definisce i Centri di Competenza e la relativa modalità di individuazione, specificando al comma 3 che le componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile possono stipulare accordi e convenzioni con il Centro di Competenza;
- la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, e le successive integrazioni, recante i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio, fra le altre, della Regione Veneto, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- l'art. 1 comma 1 della medesima Ordinanza in cui il Presidente della Regione Veneto è nominato Commissario delegato per il proprio ambito territoriale;
- l'art.1 comma 3 della medesima Ordinanza in cui si determina che il piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato deve contenere gli interventi di somma urgenza, necessari per la rimozione

delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, oltreché al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

- l'articolo 1 comma 1028 della Legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e successivo DPCM del 27 febbraio 2019 che assegna le risorse finanziarie per le annualità 2019, 2020 e 2021 alla Regione Veneto;

- il piano commissariale approvato con prescrizioni dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota DPC/15877 del 23 marzo 2019 e successiva integrazione, nel quale è previsto un intervento non strutturale di monitoraggio satellitare in continuo della deformazione del terreno su tutto il territorio della Regione Veneto;

- l'Ordinanza commissariale del 23 novembre 2018, n.1, che tra gli altri affida al Dott. Nicola DELL'ACQUA il coordinamento delle pianificazioni degli interventi del Commissario delegato;

- l'Ordinanza commissariale n.5 del 3 aprile 2019 che individua Veneto Strade S.P.A. quale soggetto attuatore con compito di responsabile del procedimento cui spetta la liquidazione degli oneri dell'intervento summenzionato previsto nel piano commissariale;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

CONSIDERATO CHE:

- la collaborazione di cui al presente accordo convenzionale persegue finalità comuni nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali con particolare riferimento alla ricerca;
- la conoscenza, anche tecnico-scientifica, delle condizioni di rischio per le persone, il territorio e l'ambiente e la conoscenza tempestiva dell'estensione delle aree che possono essere colpite da eventi calamitosi costituiscono presupposto essenziale per l'attuazione delle attività e dei compiti di protezione civile, previsti dal Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1;
- per il perseguimento degli obiettivi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 e successive integrazioni, è utile e necessario avere un quadro aggiornato su tutto il territorio regionale sull'attività dei dissesti in atto o potenziali;
- che per il perseguimento di tale finalità il Commissario intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e profilo istituzionale, con cui condividere dette attività;
- l'Università degli Studi di Firenze ha istituito con Decreto rettorale del 22 marzo 2018 n. 349 il Centro per la Protezione Civile di Ateneo ai sensi dell'art.36 dello Statuto dell'Università medesima;
- l'Università degli Studi di Firenze è inserita nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 96;
- il Centro può avvalersi del personale tecnico e scientifico delle strutture di Ateneo (Dipartimenti) secondo il proprio Regolamento;
- il Centro raccoglie e amplia, in un contesto trans-dipartimentale, i

compiti e le funzioni già assegnati al dipartimento di Scienze della Terra (Decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.252 del 26 gennaio 2005, n.1922 del 15 maggio 2006, n. 4324 dell'11 settembre 2007, n. 3593 del 20 luglio 2011 e n. 3152 del 24 luglio 2013);

- il Centro è stato riconosciuto Centro di Competenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, con Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n.2616 del 19 giugno 2018;

- le finalità generali del Centro, previste dal proprio Regolamento, comprendono l'integrazione nelle attività di Protezione Civile delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei prodotti derivanti da attività di ricerca, sviluppo e innovazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

- il Centro, in recepimento delle previsioni dell'art. 19 del medesimo Decreto Legislativo, partecipa al Servizio Nazionale della Protezione Civile mediante le seguenti attività:

a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi naturali e antropici;

b) attività di sperimentazione alle attività sopra descritte e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;

c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi naturali e antropici e allo studio dei relativi

scenari;

d) collaborazione nelle attività di predisposizione di piani, programmi e normativa tecnica in materia di Protezione Civile;

- le attività di ricerca svolte dal Centro risultano indispensabili ed essenziali ai fini dell'attuazione delle attività di Protezione Civile di cui al medesimo Decreto Legislativo e rivestono carattere di interesse pubblico;

- le disponibilità della contabilità speciale n. intestata a ... consentono l'impegno di spesa;

- con disposizione n.del il Commissario dispone l'affidamento al Centro del monitoraggio radar satellitare continuo delle deformazioni del terreno della Regione Veneto.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto dell'accordo

Con il presente Accordo, il Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato e l'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile concordano, per il comune perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, di instaurare un rapporto di cooperazione e partnership, per il monitoraggio radar satellitare continuo delle deformazioni del terreno della Regione Veneto.

La comunanza di interessi e finalità tra gli enti pubblici stipulanti, la presenza di una funzione di servizio pubblico comune, la mancanza

dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare il presente atto nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre che dell'art. 4 comma 3 e dell'art.21 comma 3 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 3 Programma delle attività

Le Parti svolgono in cooperazione gli studi e le attività necessarie al raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo descritti specificatamente nell'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo stesso.

Le Parti, inoltre, si impegnano a garantire la tempestiva collaborazione necessaria al corretto e puntuale svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 4 Durata, modifiche e integrazioni

Il presente Accordo ha validità per tre annualità con decorrenza dalla data di stipula e vincola le Parti allo svolgimento delle attività per stralci annuali o parti di annualità.

La prima annualità decorre dalla data di stipula e ha termine il 31 dicembre 2019.

Le annualità successive corrispondono agli anni solari 2020 e 2021.

Eventuali variazioni delle attività svolte in cooperazione saranno pattuite e accettate dalle parti tramite atto aggiuntivo.

Il recesso dall'Accordo, in forma scritta e motivato, da parte di uno dei soggetti firmatari, sarà esercitato con un preavviso di almeno 60 giorni.

È espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 5 Oneri

In relazione al pieno sviluppo del programma congiunto di attività le Parti assumono reciprocamente i seguenti impegni:

Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile:

- a) messa a disposizione dei dati, delle elaborazioni e dell'attrezzatura tecnica necessaria per il monitoraggio geomorfologico;
- b) messa a disposizione del personale tecnico e scientifico per l'acquisizione, elaborazione e resa dei dati;
- c) uso e fruizione di locali, mezzi ed attrezzature del Centro per l'esecuzione del programma di attività congiunto;

Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato:

- a) collaborazione al fine del coordinamento delle attività da svolgersi e della diffusione e sviluppo dei risultati della collaborazione;
- b) messa a disposizione del proprio personale tecnico per la definizione degli scenari di rischio e l'integrazione dei risultati del monitoraggio nel piano degli interventi;
- c) sopralluoghi congiunti con il personale del Centro per la verifica in situ e la validazione dei risultati di monitoraggio;
- d) collaborazione fattiva ed attiva per la gestione operativa del sistema di monitoraggio e delle relative fasi operative.

Inoltre, considerati l'entità degli oneri per la ricerca e lo sviluppo costi per spese di ricerca e sviluppo imputabili al Centro per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, il Commissario provvederà soltanto al rimborso delle spese sostenute dal Centro, a fronte della presentazione di apposita rendicontazione di spesa, fino a un importo di Euro 1.080.000,00, come di seguito suddivisi.

a) Euro 300.000,00 per la prima annualità;

b) Euro 390.000,00 per la seconda annualità;

c) Euro 390.000,00 per la terza annualità.

Considerato che:

a) l'oggetto del contributo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dall'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile;

b) il medesimo importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si prevede la corresponsione di alcun corrispettivo a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;

c) il contributo da versarsi all'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile è per scopi esclusivi del Centro e sarà da questo utilizzato integralmente per spese di ricerca e di sviluppo tecnologico nell'ambito del presente Accordo;

d) dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti dal presente Accordo, non emerge - perché non sussiste fra le stesse - un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;

e) per tutto quanto previsto altresì nei precedenti articoli, in materia di destinazione del contributo di ricerca, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati di ricerca, il contributo riconosciuto al Centro è da ritenersi fuori dal campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633e s.m.

Art. 6 Modalità di erogazione e rendicontazione

Il Commissario si impegna a trasferire all'Università degli Studi di Firenze -

Centro per la Protezione Civile il contributo di cui al precedente articolo 4 con le seguenti modalità:

- a) 60% entro due mesi dall'inizio di ciascuna delle annualità del presente Accordo, previa trasmissione di un programma delle attività da svolgere;
- b) 40% a conclusione di ciascuna annualità previa trasmissione di una relazione tecnica sulle attività svolte e della rendicontazione circa le modalità di utilizzazione del contributo totale erogato per le spese di studio e di sviluppo tecnologico come previsto dall'art. 5.

Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di note di addebito entro novanta giorni dalla loro presentazione al Presidente della Regione del veneto - Commissario delegato, sul conto di tesoreria unica n. 36739.

La liquidazione verrà effettuata per conto del Commissario dal soggetto attuatore Veneto Strade S.P.A.

Art. 7 Responsabili dell'Accordo

Responsabile istituzionale del presente Accordo per il Commissario è il Dott. Nicola DELL'ACQUA, il responsabile tecnico è l'Ing. Silvano VERNIZZI soggetto attuatore di cui Ordinanza commissariale del 28 novembre 2018, n.1.

Responsabile scientifico del presente Accordo per il Centro è il Prof. Nicola CASAGLI, responsabile tecnico è il Dott. Massimiliano NOCENTINI.

Art. 8 - Scambio di personale e responsabilità

Le Parti acconsentono di comune accordo di far operare il personale coinvolto nel progetto presso le sedi dell'altra parte ove ciò risulti di interesse per la realizzazione del progetto medesimo.

Le Parti convengono nell'adozione delle misure di Tutela della Salute e

della Sicurezza sul Lavoro nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ciascuna parte garantirà la copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Le Parti si esonerano reciprocamente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causatisi nell'espletamento delle attività, al proprio personale e/o ai propri beni, salvo i casi di dolo o colpa grave.

Il personale di entrambe le parti sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti di sicurezza in vigore nell'ente ospitante.

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di fornire al personale dell'altro ente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Le Parti si impegnano altresì, laddove ritenuto necessario, a svolgere approfondite e specifiche azioni informative, anche congiunte, al fine di rendere omogeneo il quadro di conoscenze dei rischi e delle misure di prevenzione da parte degli operatori impegnati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 9 - Altri soggetti coinvolti

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti le Parti potranno avvalersi di altri soggetti tecnici e scientifici, nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici".

Rimane fermo che tali soggetti contrarranno rapporto solamente con la Parte

contraente, ferma restando ogni esclusiva e diretta responsabilità degli stessi per l'osservanza di ogni normativa vigente con espresso esonero dell'altra Parte da qualsiasi connessa responsabilità.

Art. 10 Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati

Le conoscenze pregresse di una parte sono e restano in titolarità e proprietà della medesima.

I risultati dell'attività saranno di proprietà congiunta delle parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che rimangono disciplinati dalle pertinenti leggi.

Il Commissario potrà comunque far uso dei dati e dei risultati della ricerca, nessuno escluso, per le proprie finalità istituzionali.

Il Centro ed il Commissario potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili e i Responsabili scientifici potranno liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza connessi con le attività di Protezione Civile o necessari al fine di tutelare gli eventuali diritti di proprietà intellettuale.

Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività disciplinate dal presente contratto dovrà fare menzione esplicita del presente accordo, nel cui ambito è stato realizzato.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

Le Parti, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti unicamente per le finalità di cui al presente Accordo,

nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 12 Assolvimento dell'imposta di bollo

L'imposta di bollo è assolta dal Commissario in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. n. 61558 del 14 luglio 2016.

Art. 15 Firma elettronica

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

--

Per il Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato

Il Direttore della Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Soggetto attuatore

Dott. Nicola DELL'ACQUA - firmato digitalmente

--

Per l'Università degli Studi di Firenze - Centro per la Protezione Civile

Il Presidente Prof. Nicola CASAGLI - firmato digitalmente



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori Ordinari e Associati

TITOLO 1

Ambito di applicazione e programmazione

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e di chiamata diretta ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 in data 11 marzo 2005 e del Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze.

TITOLO 2

CAPO I

Attivazione delle procedure di selezione

Articolo 2

Procedura di copertura del posto

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della programmazione triennale del personale, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di professore ordinario e associato a maggioranza assoluta dei professori ordinari, per la chiamata di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati, per la chiamata di professori associati.

2. Nella delibera il Dipartimento dovrà indicare:

- a) il ruolo da coprire;
- b) le modalità di copertura del posto e, per le procedure valutative di cui all'art.24 comma 6, la motivazione rafforzata relativa alla scelta:
 - b.1. chiamata all'esito della procedura selettiva di cui all'art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010;
 - b.2. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, per i ricercatori a tempo determinato di tipologia b);
 - b.3. chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della legge 240/2010, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge;
 - b.4. chiamata ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge 240/2010 per coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- c) la copertura finanziaria del posto per il quale è indetta la procedura, qualora gravante su fondi esterni;
- d) il settore concorsuale e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente;
- e) il parere dell'altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nella procedura;
- f) le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, nonché della struttura presso la quale questa sarà svolta, e del titolo di studio richiesto;
- g) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 18, commi 1 e 4 e dell'art. 24, comma 6 della legge 240/2010, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 12;
- h) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'art. 18, commi 1 e 4 della legge 240/2010, l'indicazione dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato.



Articolo 3

Definizione dei punteggi relativi alle attività di cui all'art.18 comma 1 della legge 240/2010

1. I punteggi, espressi in centesimi, da attribuire a ciascun candidato, relativi alle attività di cui all'art.18 comma 1 della legge 240/2010, a cui si deve attenere la Commissione per le procedure di cui all'art. 18 commi 1 e 4 e all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, sono i seguenti:

- a) pubblicazioni scientifiche: punteggio massimo 40;
- b) attività didattica: per il possesso dei requisiti utili al fine dell'esonero dalla prova didattica secondo quanto stabilito dal successivo art.8 comma 3 lett. h) o, in alternativa, per il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica di cui al successivo art. 11 comma 4: 15 punti; per l'attività didattica ulteriore rispetto a quella utile al fine dell'esonero dalla prova didattica di cui al successivo art.8 comma 3 lett. h): punteggio massimo 10;
- c) curriculum: punteggio massimo 35 con il dettaglio di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. Le attività inquadrabili nel curriculum, di cui al precedente comma 1 lettera c), sono le seguenti:

- I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui alla precedente lettera a) del comma 1;
- II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale;
- III. attività assistenziale.

3. Nel caso di procedure relative a posti per i quali non sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti a ciascun candidato i seguenti punteggi espressi in centesimi:

- I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui alla lettera a) del comma 1: punteggio massimo 25;
- II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale: punteggio massimo 10.

Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti i seguenti punteggi espressi in centesimi:

- I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui alla precedente lettera a) del comma 1: punteggio massimo 15;
- II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e attività assistenziale: punteggio massimo 20.

4. Per le procedure di cui all'art. 24 comma 5 la valutazione viene effettuata dalla Commissione in conformità a quanto previsto dal D.M. MIUR 344 del 4 agosto 2011 e s.m.i., come previsto dal successivo articolo 14 comma 3.

Articolo 4

Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività scientifica

1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono considerate le pubblicazioni di cui alla normativa relativa alla valutazione della qualità della ricerca.

2. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica, la Commissione deve tenere in considerazione i seguenti elementi:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) attività di terza missione e conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- d) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio;
- e) ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente.



3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1 e di quanto previsto al comma 2 lettera d) del presente articolo è svolta sulla base degli ulteriori seguenti elementi:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza;
- b) congruenza con il settore concorsuale e con il profilo scientifico individuato da uno o più settori scientifico-disciplinari indicati nel bando;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:
 - 1) numero totale delle citazioni;
 - 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - 3) "impact factor" totale;
 - 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Articolo 5

Criteri di valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza con il settore concorsuale messo a bando, e in subordine anche col relativo macrosettore, ivi comprese le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Articolo 6

Criteri di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale

1. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale sono considerati la numerosità e la durata delle suddette attività, nonché la loro tipologia e specificità.

Articolo 7

Criteri di valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima.

CAPO II

Copertura dei posti mediante procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18 commi 1 e 4 legge 240/2010

Articolo 8

Indizione della procedura di selezione

1. Alla selezione di cui all'art. 18, commi 1 e 4, della legge 240/2010, si procede mediante bando pubblico emanato dal Rettore e pubblicato sull'Albo Ufficiale e sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nonché dell'Unione europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.



3. Il bando deve contenere:

- a) l'indicazione del ruolo da coprire;
- b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando;
- d) le specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, nonché della struttura presso la quale questa sarà svolta, e del titolo di studio richiesto;
- e) le informazioni sui diritti e i doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale;
- f) i requisiti di ammissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- g) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici;
- h) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore ordinario o associato in Università italiane, o abbia svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinte attività didattica frontale non inferiore a 35 ore annue, nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando, in corsi di laurea o laurea magistrale presso Atenei italiani;
- i) l'indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato qualora richiesto e dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
- j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente Regolamento;
- k) la previsione della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica e delle altre attività inquadrate nel curriculum secondo quanto previsto nei precedenti articoli da 3 a 7;
- l) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

Articolo 9

Requisiti di ammissione alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:

- a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale, oppure per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio;
- b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8, della legge 240/2010;
- c) professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, oppure uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

2. L'Ateneo emette bandi formulati in coerenza con quanto previsto all'art.18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240. Alle relative procedure possono partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio presso l'Università degli Studi di Firenze, o non sono stati titolari di assegni di ricerca né iscritti a corsi universitari della medesima Università.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.



4. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.

Articolo 10

Commissione giudicatrice

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta, su indicazione del Dipartimento, da tre (o cinque) professori ordinari, di cui non più di uno (o due) interni. La delibera è adottata nella composizione ristretta ai professori ordinari per le procedure relative a posti di professore ordinario, oppure ai professori ordinari e associati per le procedure relative a posti di professore associato. La commissione è individuata secondo le seguenti modalità: un componente (o due), anche non in servizio presso l'Ateneo, su designazione del Consiglio del Dipartimento interessato; i restanti componenti esterni sorteggiati rispettivamente da due (o tre) terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato. In caso di dimissioni di un membro sorteggiato, per la sostituzione si procederà con sorteggio fra i quattro (o sei) restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. Le operazioni di sorteggio sono effettuate ad opera degli uffici dell'Amministrazione centrale secondo modalità deliberate dagli Organi di governo.
2. La Commissione è composta da professori ordinari, afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno (o due) afferente/i, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge ai settori scientifico-disciplinari compresi nel macro settore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la commissione deve prevedere, ove possibile, almeno un commissario per ogni settore. Possono altresì essere proposti e nominati quali membri della Commissione, i professori straordinari di cui all'articolo 1, comma 12, della Legge 230/2005 qualora provvisti di abilitazione scientifica nazionale, nonché dei requisiti di cui al successivo comma 3.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 possono far parte della Commissione solo professori ordinari che non abbiano ottenuto valutazione negativa e che non si trovino nelle condizioni di cui all'art.35 bis del D.Lgs. 165/2001 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i Dipartimenti dovranno acquisire agli atti le relative dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto previsto dall'art.71 del medesimo decreto.
4. I componenti sottoposti a sorteggio possono anche provenire da Università straniere, oppure da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di professore ordinario con un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento, nella formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
6. La commissione si avvale di un esperto linguistico di Ateneo ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche previste dal bando.
7. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti la Commissione di valutazione da parte di candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di riconsiderazione, purché anteriormente alla data della prima riunione della Commissione.



Dell'istanza di ricasazione è data notizia agli altri candidati che entro dieci giorni possono presentare eventuali deduzioni in merito. Il Rettore, sentita la Commissione ed il Dipartimento proponente, si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti.

9. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 11

Modalità di svolgimento della selezione

1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro. La Commissione, preso atto dei punteggi di cui al precedente articolo 3 e di quanto stabilito dai precedenti articoli 4, 5, 6 e 7, definisce il dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi da attribuire e nel caso di procedure implicanti attività assistenziali definisce, altresì, esplicitamente la ripartizione dei 20 punti tra le attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e l'attività assistenziale.

2. Una volta presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro e i candidati.

3. Le determinazioni adottate dalla Commissione nella prima riunione sono pubblicate sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

4. Per la prova didattica, ove prevista, la Commissione predispone un numero di buste pari al numero dei candidati che devono sostenere la prova maggiorato di due, al fine di dare a ciascun candidato la possibilità di estrarre tra almeno tre buste diverse. Ciascuna busta contiene tre tracce inerenti a temi generali e metodologici del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, in seduta pubblica, tramite sorteggio viene individuato l'ordine di estrazione delle buste da parte dei candidati. Ogni candidato, nell'ordine individuato, estrae a sorte una busta e sceglie una delle tre tracce ivi contenute. La lezione, da tenersi pubblicamente, è valutata positivamente e pertanto considerata superata con giudizio di idoneità, o negativamente, e pertanto non superata con giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati. Il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica comporta l'attribuzione di 15 punti come stabilito dal precedente art. 3 comma 1.

5. Qualora il bando preveda l'accertamento delle competenze linguistiche, oppure della conoscenza della lingua italiana da parte di candidati stranieri, la Commissione individua con congruo anticipo la data del relativo colloquio.

6. La data e l'orario della convocazione per la scelta della prova didattica e per il successivo accertamento delle competenze linguistiche, se previste, oppure della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, sono pubblicati sul sito di Ateneo con congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. L'idoneità linguistica viene accertata tramite colloquio. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati.

7. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato vincitore indicando il relativo settore scientifico-disciplinare. Il candidato vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100 e deve risultare idoneo alla prova linguistica se prevista dal bando.

8. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi entro il



termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

9. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 12

Chiamata del candidato vincitore

1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, fatta salva la proroga eventualmente concessa dal Rettore per motivate esigenze. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato vincitore, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.

3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dal Rettore ai sensi del comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di amministrazione.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 che precedono, il Dipartimento non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.

5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.

7. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di appartenenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

CAPO III

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 5, legge 240/2010

Articolo 13

Attivazione della procedura e proposta della Commissione

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della legge 240/2010, il Dipartimento, a maggioranza dei professori ordinari e associati, attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, chiedendo all'interessato la relazione sull'attività svolta. Il Dipartimento non può attivare la procedura per i titolari di contratto che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di appartenenza, oppure con il Rettore,



con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione.

2. A tal fine, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a maggioranza dei professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto in riferimento a quanto previsto dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e s.m. i.. La valutazione riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b) o dell'art. 29, comma 5 della legge 240/2010. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.

3. Nella medesima seduta ristretta il Consiglio propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10.

4. La Commissione proposta dal Dipartimento ai sensi del comma 3, viene nominata dal Rettore dopo l'approvazione dell'attivazione della procedura da parte del Senato e del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Commissione di valutazione

1. Le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 10 del presente Regolamento.

2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

3. La Commissione, effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e s.m. i.

4. La Commissione esprime la valutazione in merito al ricercatore con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti.

5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 15

Chiamata in ruolo del professore Associato

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel



ruolo di professore associato con provvedimento del Rettore.

4. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

CAPO IV

Copertura mediante chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 240/2010

Articolo 16

Indizione della procedura di valutazione

1. Il Rettore, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all'art. 24 comma 6 della legge 240/2010, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore ordinario e associato di professori associati e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 legge 240/2010.

2. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a trenta giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

4. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.

Articolo 17

Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'art. 10 del presente Regolamento.

2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

3. La procedura di valutazione è effettuata in base ai criteri di valutazione previsti dal bando secondo quanto previsto dall'articolo 3 e seguenti.

4. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua l'idoneo, o il vincitore nel caso di più candidati, indicando il settore scientifico-disciplinare al quale il Dipartimento dovrà attenersi per la proposta di chiamata. Il candidato idoneo o vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100.

5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.



Articolo 18

Chiamata in ruolo del Professore associato o ordinario

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario e di professori ordinari e associati nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, fatta salva la proroga eventualmente concessa dal Rettore per motivate esigenze. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, o vincitore nel caso di più candidati, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.
2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.
3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dal Rettore ai sensi del comma 1, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 che precedono, il Dipartimento non potrà richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.
5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.
7. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

CAPO V

Chiamata di idonei ai sensi della legge 210/1998, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, legge 240/2010

Articolo 19

Procedura di chiamata

1. Possono essere destinatari di chiamata coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità.
2. Le proposte motivate di chiamata sono assunte dal Consiglio del Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare dell'idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di professore associato. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
3. Non si può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo il professore è sottoposto ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione del Dipartimento, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal MIUR.



TITOLO 3

Procedura di copertura dei posti per chiamata diretta, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, legge 230/2005

Articolo 20

Procedura di attivazione

1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata al ruolo corrispondente e a quelli superiori.
2. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
4. La delibera deve contenere:
 - a. l'indicazione, debitamente motivata, dell'adozione della modalità di reclutamento in oggetto;
 - b. l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare individuato;
 - c. l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dalla norma sopracitata e di un curriculum vitae adeguato alle esigenze di cui al punto b.;
 - d. il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;
 - e. il parere dell'eventuale altro Dipartimento referente;
 - f. la modalità di copertura finanziaria;
 - g. il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale verrà prestata l'attività assistenziale.

Articolo 21

Nomina in ruolo

1. La proposta del Dipartimento è approvata dal Senato e dal Consiglio di Amministrazione e inviata al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per il rilascio del prescritto nulla-osta alla nomina.
2. Acquisito il nulla-osta del Ministero, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

Articolo 22

Norma transitoria

1. La procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 240/2010 può essere utilizzata nei limiti stabiliti dalla legge.

Articolo 23

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, di cui al decreto rettorale 9 febbraio 2017, n. 148, fatto salvo il completamento delle procedure in corso alla predetta data.

Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato, in armonia con i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e nel rispetto del Codice Etico.

Articolo 2

Natura del rapporto

1. Il rapporto di lavoro, disciplinato dal presente Regolamento, si instaura fra l'Università degli Studi di Firenze ed il ricercatore mediante la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, previste per il lavoro dipendente anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle norme inerenti lo stato giuridico dei ricercatori a tempo indeterminato.

3. La competenza disciplinare è esercitata ai sensi dell'art. 10 della legge 240/2010.

4. La titolarità dei contratti disciplinati dal presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. L'espletamento di tali contratti costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

Articolo 3

Tipologie contrattuali

1. I ricercatori possono essere assunti sulla base delle seguenti tipologie di contratto:

a) contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa valutazione positiva delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. del 24 maggio 2011, n. 242;

b) contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, di durata triennale, non rinnovabili, riservati a candidati che abbiano usufruito dei contratti di cui alla lettera a) ovvero per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti, assegni o borse di studio come specificato all'art. 8, comma 2, del presente Regolamento.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente Regolamento e degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010, interscorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di tipologia b), l'Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore Associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), stessa legge. Le procedure sono disciplinate dal regolamento di Ateneo in materia di chiamata dei professori Ordinari e Associati.

Articolo 4

Impegno orario e oggetto della prestazione

1. I contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del presente Regolamento possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito; i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente Regolamento sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.

2. I ricercatori sono tenuti a svolgere attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti per un totale di 1500 ore di lavoro annue, di cui 350 ore dedicate ad attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo pieno e per un totale di 750 ore, di cui 200 ore dedicate ad attività didattica di didattica integrativa e di servizio agli studenti, se in regime di tempo definito.

3. L'attività di didattica frontale è svolta nei Corsi di Studio, di Dottorato di Ricerca e nelle Scuole di Specializzazione, sulla base delle esigenze dell'offerta formativa dell'Ateneo, con il seguente impegno:

- per i ricercatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) da un minimo di 32 a un massimo di 72 ore se a tempo pieno e da un minimo di 21 a un massimo di 42 ore se a tempo definito;
- per i ricercatori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) da un minimo di 64 a un massimo di 96 ore.

4. Possono essere affidati e retribuiti insegnamenti nei Master a condizione che gli interessati abbiano svolto almeno 64 ore di attività didattica frontale se a tempo pieno e 40 se a tempo definito.

5. I ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale svolgono la predetta attività con le modalità e nei limiti previsti da appositi accordi tra l'Università e le strutture sanitarie.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla stipula dei contratti possono essere a carico di fondi di Ateneo, del Dipartimento, nonché di altri soggetti pubblici o privati.
2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di finanziamento:
 - a. convenzioni stipulate dal Dipartimento con enti pubblici o privati prima dell'emanazione del bando di selezione, che prevedano esplicitamente la destinazione di fondi per il reclutamento del ricercatore;
 - b. progetti di ricerca con enti pubblici o privati nei quali sia prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti di ricercatore a tempo determinato.
3. Il finanziamento deve garantire l'integrale copertura degli oneri per l'importo e la durata del contratto di ricercatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), ovvero per un importo non inferiore al costo medio quindicennale di un professore Associato per i posti di ricercatore di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), incrementato del 5% annuo per gli aumenti retributivi annuali.
4. Il finanziatore, nel caso in cui non versi l'intero importo all'atto della stipula della convenzione, è tenuto a presentare adeguata garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Sono esentate dalla presentazione della fideiussione le Aziende Ospedaliero-Universitarie che concorrono con l'Ateneo alla programmazione integrata.
5. Le convenzioni che il Dipartimento intende stipulare devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 6

Attivazione del bando

1. L'attivazione dei bandi di cui al presente Regolamento, rientra nell'ambito della programmazione triennale ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 4, lettera d) della legge 240/2010. A tal fine i Dipartimenti trasmettono al Rettore, per l'approvazione degli organi di governo, la proposta di attivazione dei bandi per il reclutamento dei ricercatori, secondo la tempistica definita dagli stessi organi.
2. La programmazione deve assicurare la sostenibilità, per l'intera durata del contratto o della proroga, di tutti gli oneri stipendiali, ai sensi della normativa vigente. Gli Organi di governo, in sede di approvazione di contratti di tipologia b), devono verificare la sostenibilità degli oneri derivanti dall'eventuale esito positivo della valutazione di cui al comma 5 dell'art. 24 della legge 240/2010.
3. La proposta di attivazione dei bandi adottata dal Consiglio di Dipartimento, nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, contiene i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione, debitamente motivata, della modalità di reclutamento;
 - b. le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza del reclutamento;
 - c. l'indicazione, in caso di contratto su fondi esterni, dell'attività di ricerca che il ricercatore deve svolgere;
 - d. il parere dell'altro Dipartimento referente, ai sensi del Regolamento recante disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura;
 - e. il settore concorsuale ed il profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - f. l'intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di attivazione di contratti relativi a settori scientifico disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;
 - g. le informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, ivi compresa l'attività didattica richiesta;
 - h. il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - i. l'indicazione di almeno una lingua straniera;
 - j. la tipologia del contratto ed eventuale prorogabilità, ove si tratti di contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente regolamento;
 - k. il regime d'impegno per la tipologia a);
 - l. la copertura finanziaria del contratto, come specificato all'art. 5.
4. la proposta di attivazione del bando deliberata dal Dipartimento è sottoposta all'approvazione degli Organi di governo.

CAPO II RECLUTAMENTO

Articolo 7

Procedura selettiva

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte degli Organi di governo, indice la procedura selettiva. Nel bando sono indicati:

- a. il settore concorsuale e il profilo da individuare esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - b. le informazioni sulle specifiche funzioni del ricercatore, ivi compresa l'attività didattica richiesta;
 - c. il Dipartimento di afferenza;
 - d. i requisiti per l'ammissione, secondo quanto disposto dal successivo articolo 8;
 - e. il numero massimo delle pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici;
 - f. la tipologia del contratto (categoria a o b) e del relativo regime d'impegno (pieno o definito per la tipologia a);
 - g. il trattamento retributivo e la relativa copertura finanziaria;
 - h. la/e lingua/e straniera/e richiesta/e; per i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana;
 - i. l'eventuale attività assistenziale secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, del titolo di studio richiesto e l'individuazione della struttura assistenziale presso la quale sarà svolta tale attività;
 - j. il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.
2. L'avviso di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; dal giorno successivo alla data di pubblicazione decorrono trenta giorni per la presentazione delle domande. Il bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Articolo 8

Requisiti di partecipazione alle selezioni

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica.
2. Inoltre, limitatamente ai contratti di cui alla lettera b) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, sono ammessi a partecipare:
 - a. coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, e che abbiano usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge 449/97 o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; ai fini della maturazione del periodo minimo triennale, sono cumulabili le attività svolte nelle tipologie predette;
ovvero
 - b. abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della legge 240/2010, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica;
ovvero
 - c. che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore Ordinario e Associato di cui all'art. 16 della legge 240/2010;
ovvero
 - d. che siano in possesso del titolo di specializzazione medica;
ovvero
 - e. abbiano usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005, ancorché non in possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica. Le attività svolte per periodi inferiori ai tre anni in qualità di titolare di contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3 della legge 240/2010, nonché di quelli stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 230/2005, sono cumulabili alle attività di cui alla lettera a. del presente comma. In tal caso, ai fini della partecipazione è richiesto il titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione medica.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.
4. Non sono ammessi alle selezioni:
 - a. coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Ateneo di Firenze o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi;
 - b. i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori Ordinari o Associati o come ricercatori ancorché cessati dal servizio;
 - c. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati.

Articolo 9

Commissione di valutazione

1. La Commissione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, ed è composta da tre membri scelti fra professori Ordinari e Associati. La delibera è adottata nella composizione ristretta dei professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.
2. La Commissione è composta da professori Ordinari e Associati appartenenti al/ai settore/i scientifico disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Nel caso in cui la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente si attinge in ordine al settore scientifico-disciplinare afferente allo stesso settore concorsuale o al settore scientifico-disciplinare afferente al macro settore cui afferisce il settore concorsuale oggetto del bando. Qualora in Ateneo non siano presenti professori inquadrati nel settore/i scientifico-disciplinare/i che individua/no il/i profilo/i del bando, il Dipartimento può proporre il nominativo di docenti dell'Ateneo inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando. Laddove nel profilo siano indicati più settori scientifico disciplinari, la commissione deve obbligatoriamente prevedere almeno un commissario per ogni settore. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera a) dell'articolo 24, comma 3, della legge 240/2010, almeno uno dei componenti la Commissione deve essere esterno all'Ateneo. Per la selezione dei contratti di cui alla lettera b) del medesimo articolo la Commissione è composta da almeno due membri esterni. I componenti esterni possono anche provenire da Università straniere, ovvero ad istituzioni di ricerca con competenze specifiche nei settori scientifico disciplinari oggetto del bando, purché appartenenti ad un ruolo equivalente a quello di Professore Ordinario o Associato e che abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010 e nelle more dell'adozione dell'apposito Regolamento, possono far parte della Commissione solo professori Ordinari e Associati che abbiano rispettato gli obblighi didattici proporzionalmente agli eventuali incarichi gestionali ricoperti e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.
4. Ai sensi della raccomandazione comunitaria di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.
5. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo. Eventuali istanze di riconsuazione al Rettore di uno o più componenti la Commissione giudicatrice da parte di candidati devono essere presentate nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione. Se la causa di riconsuazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche tramite l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale, e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.

Articolo 10

Attività della Commissione

1. La Commissione giudicatrice, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, secondo criteri e parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.
2. I criteri adottati sono pubblicati sul sito di Ateneo. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Effettuata la valutazione con motivato giudizio analitico del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi alla discussione di cui al comma 4 del presente articolo tutti i candidati se il numero totale degli stessi non è superiore a sei; in caso contrario, in base ai risultati della valutazione preliminare, sono ammessi i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del totale, e comunque in numero non inferiore a sei unità.
4. La discussione è pubblica ed avviene con riferimento ai titoli e alla produzione scientifica del candidato. La Commissione attribuisce un punteggio a ciascuno dei titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate solo a seguito della discussione.
5. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale, contestuale alla discussione, volta ad accertare l'adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera, oltre che della lingua italiana per i candidati stranieri.
6. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Al termine della valutazione la Commissione, individua il candidato idoneo e il relativo settore scientifico-disciplinare.
7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro sei mesi dalla data di nomina. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta della Commissione, può concedere una proroga per non più di due mesi ovvero, con

provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

8. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo Ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 11

Proposta di chiamata

1. All'esito della procedura, il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo Ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del candidato idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori Ordinari e Associati. La delibera di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. Il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato selezionato con deliberazione motivata, adottata con la maggioranza prevista al comma 1.

3. Qualora il Dipartimento non adotti alcuna delibera entro 30 giorni, non potrà richiedere di avviare una nuova procedura selettiva per il medesimo settore concorsuale per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12

Stipula del contratto

1. Il Rettore, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto individuale di lavoro.

2. Il contratto di diritto privato deve contenere le seguenti indicazioni:

a. date di inizio e fine del rapporto di lavoro;

b. descrizione delle attività di ricerca, compresa l'eventuale attività assistenziale;

c. impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, con l'indicazione delle ore dedicate all'attività di didattica frontale, in ossequio a quanto stabilito dal precedente articolo 4, comma 3;

d. trattamento economico complessivo;

e. trattamento previdenziale ed assistenziale;

f. Dipartimento di afferenza e struttura assistenziale per i settori clinici;

g. settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale;

h. modalità e frequenza di verifica dell'attività svolta;

i. periodo di prova quantificato ai sensi del successivo art. 14;

j. possibilità di recesso unilaterale da parte del ricercatore previo preavviso scritto di almeno trenta giorni.

3. E' vietato stipulare contratti con coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sopravvenuti durante lo svolgimento della procedura.

Articolo 13

Deroghe

1. In deroga al presente Regolamento l'Università può stipulare contratti di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 230/2005.

CAPO III RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 14

Periodo di prova

1. Il ricercatore è soggetto a un periodo di prova della durata di tre mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto con effetto immediato dal momento della ricezione della comunicazione alla controparte.

Articolo 15

Attività dei ricercatori

1. Il ricercatore annota nell'apposito registro delle lezioni i dati relativi all'attività didattica svolta, come previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Al termine di ogni anno il ricercatore consegna al Direttore del Dipartimento una relazione sull'attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti. Alla scadenza del contratto le relazioni dovranno essere depositate presso la direzione del Dipartimento interessato.

3. In caso di proposta di proroga del contratto da parte del Dipartimento, il ricercatore consegna la relazione del terzo anno di contratto, anticipatamente rispetto a quanto previsto al comma 2, nei termini indicati dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 16

Trattamento economico

1. Il trattamento economico per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), è pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato (classe 0) a seconda del regime di impegno scelto.
2. Il trattamento economico onnicomprensivo per i contratti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno (classe 0) elevato fino a un massimo del 30%, alla stregua dei criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il trattamento economico relativo all'attività assistenziale è determinato dall'Azienda Sanitaria presso la quale è svolta detta attività.

Articolo 17

Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 30/3/2001, n. 165 e dal Regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore, il contratto del ricercatore è incompatibile con:
 - a. la titolarità di analoghi contratti anche in altre sedi universitarie e qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ai sensi della normativa vigente;
 - b. lo svolgimento del dottorato di ricerca, o la frequenza di scuole di specializzazione, anche presso altre sedi universitarie;
 - c. la titolarità di assegni o borse di ricerca post-laurea o post-dottorato, anche presso altre sedi universitarie.
2. Per tutto il periodo di durata del contratto i dipendenti di amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Articolo 18

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del contratto o dal recesso di una delle parti.
2. Il ricercatore in caso di recesso è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni, ad eccezione di assunzione in altra categoria presso l'Ateneo. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha diritto di trattenere al ricercatore un importo pari alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Il recesso dal contratto potrà comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Costituisce giusta causa di recesso dal contratto da parte dell'Università la mancata presentazione della relazione di cui all'art. 15, comma 2, nonché la grave violazione degli obblighi di cui agli articoli 4 e 17 del presente Regolamento.

Articolo 19

Proprietà intellettuale

1. L'eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevetto, realizzata dai contrattisti di cui al presente Regolamento nell'espletamento delle proprie mansioni, è disciplinata dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti di Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento.

Articolo 20

Fondi di Ateneo a garanzia della maternità

1. Nei periodi di congedo obbligatorio per maternità e paternità il ricercatore ha diritto ad un assegno pari al trattamento economico in godimento.
2. In caso di contratti su finanziamenti esterni, i relativi oneri gravano su un fondo appositamente costituito all'interno del bilancio di Ateneo, alimentato dalle trattenute effettuate dall'Ateneo sulle attività delle strutture di ricerca.

CAPO IV PROROGA DEL CONTRATTO

Articolo 21

Procedura per la proroga del contratto

1. Il contratto di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), può essere prorogato per una sola volta e per soli due anni.
2. La proposta di proroga del contratto è sottoposta al Consiglio del Dipartimento unitamente alla relazione predisposta da un professore nominato dal Direttore del Dipartimento (Relatore ad hoc). La delibera, adottata dal Consiglio nella composizione ristretta e a maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza della proroga;
 - b. la valutazione positiva dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore sulla base della relazione predisposta dal Relatore;

deve, altresì, dare atto:

- a. del consenso dell'interessato;
 - b. dell'intesa con l'Azienda Sanitaria interessata, di norma Azienda Ospedaliero-Universitaria, in caso di contratti che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale;
 - c. della copertura finanziaria del contratto, in caso di proroghe di contratti a valere su fondi esterni.
3. Il Dipartimento sottopone la proposta di proroga alla commissione prevista dall'art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, dandone contestualmente comunicazione al Rettore, sei mesi prima della scadenza del contratto. La Commissione, unica per ognuna delle aree di ricerca di Ateneo, come definite dallo Statuto, e composta da un numero di membri pari al numero dei direttori dell'area stessa, è nominata con decreto del Rettore.
4. La commissione valuta l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta dal ricercatore, anche sulla base della delibera adottata dal Consiglio di Dipartimento.
5. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del Dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
6. La proroga del contratto su fondi esterni è disciplinata da apposite delibere degli Organi di Governo.
7. Il Rettore, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, invita il ricercatore alla sottoscrizione della proroga del contratto.

Articolo 22

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di cui al decreto rettorale 11 novembre 2014, n. 1111.

Richiesta di attivazione procedure di reclutamento nell'ambito della programmazione triennale per gli anni 2019-2021

Dipartimenti	A	B	C	D
	PO art. 18 c. 1	PA art. 18 c. 1	RTD a)	RTD b)
Architettura (DiDA)	08/E2 (ICAR/18) 08/C1 (ICAR/13)			
Biologia	05/B1 (BIO/05)		11/C2 (M-STO/05) 05/D1 (BIO/09) 05/B1 (BIO/08)	
Chimica "Ugo Schiff"	03/A1 (CHIM/01) 03/C1 (CHIM/06)		03/C1 (CHIM/06) 03/A2 (CHIM/12) 03/B1 (CHIM/03)	
Fisica e Astronomia	02/C1 (FIS/05)	02/D1 (FIS/08)		02/B1 (FIS/01) o (FIS/03)
Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)	08/A1 (ICAR/01)			
Ingegneria dell'Informazione (DINFO)	09/G1 (ING-INF/04)		09/E3 (ING-INF/01)	
Ingegneria Industriale (DIEF)	03/B2 (CHIM/07)		01/A5 (MAT/08)	
Lettere e Filosofia	10/G1 (L-LIN/02) 11/C5 (M-FIL/06)		10/D4 (L-FIL-LET/06) 10/F3 (L-FIL-LET/12) 10/D1 (L-ANT/03)	
Matematica e Informatica "Ulisse Dini"	01/A3 (MAT/05)		01/A4 (MAT/07)	
Medicina Sperimentale e Clinica	06/B1 (MED/09) 05/H2 (BIO/17)	06/F1 (MED/28) 06/F3 (MED/31)	06/B1 (MED/09) 06/A2 (MED/05) 06/D2 (MED/49)	
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino (NEUROFARBA)	06/G1 (MED/38)		11/E1 (M-PSI/03) 05/G1 (BIO/14)	
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"	06/N1 (MED/50)		06/A2 (MED/04) 06/I1 (MED/36) 05/E1 (BIO/10) 02/D1 (FIS/07)	06/D2 (MED/13)*
Scienze della Salute (DSS)	11/E4 (M-PSI/08)		11/E4 (M-PSI/07)	
Scienze della Terra	04/A2 (GEO/03)			
Scienze Giuridiche (DSG)	12/E1 (IUS/13)		12/E4 (IUS/14)	
Scienze per l'Economia e l'Impresa	13/A2 (SECS-P/02) 07/A1 (AGR/01)		13/D4 (SECS-S/06)	13/B1 (SECS-P/07)
Scienze Politiche e Sociali	14/B2 (SPS/06)		14/C2 (SPS/08)	
Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DISIA)				13/D1 (SECS-S/01)
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)	10/C1 (L-ART/08) 11/A3 (M-STO/04)		11/A1 (M-STO/01) 10/N1 (L-OR/02)	
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)	11/E2 (M-PSI/04) 10/N1 (L-OR/13)		10/H1 (L-LIN/04) 11/D1 (M-PED/01) 11/D1 (M-PED/01)	
Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)	07/I1 (AGR/16) 07/B2 (AGR/05)		07/E1 (AGR/13) 07/G1 (AGR/19)	07/B1 (AGR/02) 07/C1 (AGR/09)
Numero posti	28	3	32	5

* non gravante sul Piano Straordinario di cui al DM 204/2019

Richiesta di attivazione procedure di reclutamento per professore Associato per lo sviluppo delle Aree Umanistica, Biomedica e Tecnologica

Dipartimenti	PA art. 18 comma 1	PA art. 24 c. 6
Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)	08/A4 (ICAR/06)	
Ingegneria dell'Informazione (DINFO)	09/G2 (ING-INF/06)	
Ingegneria Industriale (DIEF)	09/G2 (ING-IND/34)	
Lettere e Filosofia	10/D1 (L-ANT/02) 10/D1 (L-ANT/03) 10/D4 (L-FIL-LET/05)	
Medicina Sperimentale e Clinica	06/F4 (MED/34) 06/D1 (MED/10) 06/C1 (MED/18)	
Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e della Salute del Bambino (NEUROFARBA)	06/E3 (MED/27)	
Scienze della Salute (DSS)	06/E2 (MED/19) 06/F4 (MED/33)	
Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)	10/B1 (L-ART/02) 11/A2 (M-STO/02)	11/A5 (M-DEA/01)
Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)	11/D2 (M-PED/03)	
Numero posti	15	1

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE

TRA

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA (qui di seguito denominata "Università"), con sede in via Zamboni, 33, 40126 Bologna (CF 80007010376 – Partita IVA n. 01131710376)

E

POLITECNICO DI MILANO, (di seguito denominato POLIMI), con sede in [.....], (CF; Partita IVA n.)

E

UNIVERSITA' DI NAPOLI FEDERICO II, (di seguito denominata UNINA), con sede in [.....], (CF; Partita IVA n.)

E

UNIVERSITA' DI PADOVA, (di seguito denominata UNIPD), con sede in [.....], (CF; Partita IVA n.)

E

UNIVERSITA' DI ROMA SAPIENZA, (di seguito denominata SAPIENZA), con sede in [.....], (CF; Partita IVA n.)

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, (di seguito denominata UNIFI), con sede in Piazza San Marco, 4 50121 Firenze (P.IVA/Cod.Fis. 01279680480)

Da ora in poi chiamate" le Parti"

PER IL RAFFORZAMENTO DELLA FORMAZIONE SUPERIORE NEL CONTINENTE AFRICANO E PER LO SCAMBIO E TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E BUONE PRATICHE SULLA FORMAZIONE, RICERCA E TERZA MISSIONE

Premesso che:

- le Parti si riconoscono reciprocamente come attori attivi e propositivi di diverse iniziative nel continente africano;
- le Parti sono interessate a sviluppare un'iniziativa accademica trans-nazionale nell'ambito della formazione applicata e dell'apprendimento esperienziale, finalizzata alla creazione di figure professionali di eccellenza ed orientata alle esigenze del mercato del lavoro africano;
- le Parti, sulla base delle proprie esperienze già avviate, ritengono opportuno integrare in un quadro organico l'insieme delle collaborazioni in essere, con l'obiettivo di svilupparle e rafforzarle, anche al fine di individuarne possibili sinergie e nuove forme di collaborazione.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula:

Art. 1 Principio di collaborazione

Le Parti considerano la collaborazione reciproca uno strumento prioritario per lo scambio di esperienze e conoscenze e la costituzione di una rete di informazioni condivisa, tramite la promozione coordinata di iniziative comuni secondo gli indirizzi strategici e gli ambiti disciplinari elencati all'art. 4 del presente Protocollo.

Le Parti si impegnano a:

1. collaborare nei settori di reciproco interesse, elencati nel seguente art. 4, per la realizzazione di una collaborazione fattiva e duratura al fine di perseguire risultati di eccellenza nei campi della formazione universitaria applicata e dell'apprendimento esperienziale;
2. contribuire in maniera concreta alla formazione di competenze scientifiche e professionali in ambiti di importanza strategica per gli obiettivi dello Sviluppo sostenibile e per l'Agenda 2063 dell'African Union;
3. favorire il rafforzamento delle capacità didattiche e di ricerca scientifica della comunità accademica africana;
4. consolidare i rapporti di collaborazione tecnico-scientifica con le università a partire dalle istituzioni dei Paesi del Corno d'Africa per coinvolgere, in prospettiva, anche le altre regioni dell'Africa;
5. favorire la diffusione della lingua, della cultura, della ricerca e dell'imprenditoria italiana in Africa in una logica di confronto e scambio reciproco;
6. promuovere, quando ritenuto auspicabile, il coinvolgimento di altri attori africani operanti nel campo della formazione, della ricerca e della cooperazione allo sviluppo nelle attività che verranno realizzate;

Art. 2 Modalità della collaborazione: figure di riferimento per l'attuazione del Protocollo

Le Parti individuano all'interno della propria organizzazione delle figure di riferimento per gli aspetti di indirizzo del Protocollo tra cui la supervisione degli Accordi attuativi di cui all'art. 3.

Per l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna la figura individuata è il Pro-Rettore per le Relazioni Internazionali e il Dirigente preposto all'Area Relazioni Internazionali;

Per il Politecnico di Milano...

Per l'Università di Napoli Federico II...

Per l'Università degli Studi di Padova...

Per l'Università Roma Sapienza....

Per l'Università degli Studi di Firenze.....

Le Parti si impegnano a organizzare un incontro all'anno di monitoraggio, valutazione e analisi dello stato di sviluppo delle azioni associate al presente Protocollo.

Art. 3 Modalità della collaborazione: Protocollo

Il presente Protocollo non prevede apporti né oneri diretti a carico delle Parti.

Il Protocollo intende dare organicità, continuità e stabilità all'insieme delle collaborazioni con l'obiettivo di svilupparle, rafforzarle e individuare altre possibili forme e ambiti di interazione.

Per ogni singola azione sarà stipulato con le singole strutture competenti delle Università coinvolte un relativo accordo attuativo nell'ambito degli indirizzi del presente atto e nei limiti normativamente consentiti. Tali accordi, che dovranno richiamare il Protocollo e ne saranno parte integrante come allegati, dovranno prevedere e disciplinare gli oneri eventualmente derivanti, nonché le risorse finanziarie, il personale, le strutture e le attrezzature da destinare a ogni singolo progetto.

Art. 4 Indirizzi strategici della collaborazione e ambiti disciplinari

Gli indirizzi strategici che regolano la collaborazione tra la Parti firmatarie del presente Protocollo sono i seguenti:

1. sviluppare modalità di formazione applicata e apprendimento esperienziale, inclusi tirocini anche in collaborazione con università africane;
2. promuovere esperienze di studio, ricerca e analisi congiunte;
3. favorire schemi e progetti per il trasferimento di conoscenze e competenze che possano anche comprendere mobilità verso l'Italia;
4. facilitare la partecipazione congiunta a progetti di cooperazione internazionale;
5. favorire lo scambio di informazioni, conoscenze e buone pratiche;
6. promuovere ulteriori sinergie con altri attori presenti e attivi sul territorio africano.

Le iniziative saranno sviluppate all'interno dei seguenti ambiti disciplinari considerati strategici dalle Parti: settore agro-alimentare, settore dell'ingegneria civile, industriale e dell'informazione e area della sanità.

Art. 5 Risoluzione delle controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere in relazione al presente Protocollo sarà composta tra le Parti in via amichevole.

Qualora non fosse possibile procedere per tale via, le competenze per la risoluzione delle controversie è il foro di Bologna.

Il presente Protocollo è governato dalle leggi dello Stato italiano.

Art. 6 Durata della collaborazione

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima firma, dopo che le Parti avranno approvato secondo le rispettive procedure e avrà una validità di 5 anni con possibilità di rinnovo.

Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo con un preavviso scritto di 6 mesi.

I termini del presente Protocollo possono essere rivisti e modificati in ogni momento previo accordo scritto tra le Parti.

Nessuna modifica avrà effetto sino a quando tutte le Parti non ne abbiano approvato contenuto e validità.

Il Rettore, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Prof. Francesco Ubertini	Data Firma
Il Rettore Politecnico di Milano Prof. Ferruccio Resta	Data Firma
Il Rettore Università di Napoli Federico II Prof. Gaetano Manfredi	Data Firma
Il Rettore Università di Padova Prof. Rosario Rizzuto	Data Firma
Il Rettore Sapienza Università di Roma Prof. Eugenio Gaudio	Data Firma
Il Rettore Università degli Studi di Firenze Prof. Luigi Dei	Data Firma

**DOTTORATO DI RICERCA
XXXV CICLO**

Area	Corso di Dottorato	Sede Amministrativa	Coordinatore	Borse UNIFI XXXV ciclo	borse finanziate da enti esterni	Enti esterni	Posti senza borsa
Biomedica	Area del Farmaco e Trattamenti Innovativi	Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)	Carla Ghelardini	5	1	Meyer	1
Biomedica	Dottorato Toscano di Neuroscienze (Firenze, Pisa, Siena - PEGASO)*	Neuroscienze, Psicologia, Area del Farmaco e Salute del Bambino (NEUROFARBA)	Nicoletta Berardi	5	6	Regione Toscana (chieste)	2
Biomedica	Scienze Biomediche	Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"	Massimo Stefani	6			1
Biomedica	Scienze Cliniche	Medicina Sperimentale e Clinica	Marco Maticucci Cerinic	6	1	OTT	2
Totale Area Biomedica				22	8		6

**DOTTORATO DI RICERCA
XXXV CICLO**

Area	Corso di Dottorato	Sede Amministrativa	Coordinatore	Borse UNIFI XXXV ciclo	borse finanziate da enti esterni	Enti esterni	Posti senza borsa
Scientifica	Fisica e Astronomia	Fisica e Astronomia	Raffaello D'alexandro	5	6	INFN (3) Dipartimento Fisica (2) INAF (1)	2
Scientifica	International Doctorate Atomic and Molecular Photonics	Fisica e Astronomia	Francesco Saverio Cataliotti	1	5	LENS	1
Scientifica	International Doctorate in Structural Biology	Chimica - Centro di ricerca per le risonanze magnetiche (CERM)	Lucia Banci	1	3	CIRMIMP	1
Scientifica	Matematica, Informatica, Statistica (Consorzio CIAFM Firenze, Perugia, INDAM)	Matematica e informatica "U. Dini" (DIMAI)	Paolo Salani	6	5	UniPerugia (3) INDAM (2)	2
Scientifica	Scienze Chimiche	Chimica "Ugo Schiff"	Piero Baglioni	6	5	Dipartimento Sc. Chimiche (2) Dipart. Sc. Chimiche - Prog. Eccellenza (2)	2
Scientifica	Scienze della Terra (Firenze, Pisa, Siena - PEGASO)*	Scienze della Terra (DST)	Lorella Francalanci	5	7	Regione Toscana (6 - chieste) INGV (1)	2
Scientifica	Biologia Evoluzionistica ed Ecologia (Firenze, Ferrara, Parma)	UNIPR	Alberto Ugolini	3			
Totale Area Scientifica				27	31		10
Scienze Sociali	Scienze Giuridiche	Scienze Giuridiche (DSG)	Alessandro Simoni	7	5	Dip. Scienze Giur. - Prog. Eccellenza (3) Centro St. Storia Pensiero Giur. Mod.	2
Scienze Sociali	Mutamento Sociale e Politico (Firenze, Torino)	Scienze Politiche e Sociali (DSPS)	Dimitri D'Andrea	3	3	UniTorino	
Scienze Sociali	Development of Economics and Local Systems - DELoS (Firenze, Trento)	UNITR	Luciana Lazzeretti	4			
Totale Area Scienze Sociali				14	8		2

Area	Corso di Dottorato	Sede Amministrativa	Coordinatore	Borse UNIFI XXXV ciclo	borse finanziate da enti esterni	Enti esterni	Posti senza borsa
Tecnologica	Architettura, Progetto, Conoscenza e Salvaguardia del Patrimonio Culturale	Architettura (DIDA)	Francesco Collotti	5			
Tecnologica	Innovazione e Sostenibilità per il Progetto dell'Ambiente e del Territorio	Architettura (DIDA)	Giuseppe Lotti	4			1
Tecnologica	Gestione Sostenibile delle Risorse Agrarie Forestali e Alimentari	Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)	Susanna Nocentini	4			1
Tecnologica	Ingegneria dell'Informazione	Ingegneria dell'Informazione (DINFO)	Fabio Schoen	6			2
Tecnologica	Ingegneria Industriale	Ingegneria Industriale (DIEF)	Giampaolo Manfrida	6			2
Tecnologica	International Doctorate in Civil and Environmental Engineering (Firenze, Pisa, Perugia - PEGASO)*	Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA)	Claudio Borri	5	4	Regione Toscana (chieste)	2
Tecnologica	Scienze Agrarie ed Ambientali	Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)	Giacomo Pietramellara	6			1
Tecnologica	Smart Computing (Firenze, Pisa, Siena - PEGASO)*	Ingegneria dell'Informazione (DINFO)	Paolo Frasconi	5	6	Regione Toscana (chieste)	1
Totale Area Tecnologica				41	10		10
Umanistica	Filologia, Letteratura Italiana, Linguistica	Lettere e Filosofia (DILEF)	Paola Manni	4	2	Dip. Lettere - Progetto Eccellenza	1
Umanistica	Lingue, Letterature e Culture Compare	Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)	Maria Rita Manzini	4			1
Umanistica	Scienze della Formazione e Psicologia	Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI)	Vanna Boffo	4			1
Umanistica	Storia delle Arti e dello Spettacolo (Firenze, Pisa, Siena - PEGASO)*	Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)	Andrea De Marchi	5	6	Regione Toscana (chieste)	2
Umanistica	Studi Storici (Firenze, Siena)	Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS)	Rolando Minuti	6	5	Siena (3) Dip. Storia - Progetto Eccellenza (1) Casalini (1)	
Umanistica	Filosofia (Firenze, Pisa)	UNIFI	Fabrizio Desideri	3			
Totale Area Umanistica				26	13		5
Totale Generale				130	70		33
BORSE PEGASO - UNIFI 10% ai borsisti Pegaso.				130			
				120		borse dottorati SEDE FIRENZE	
				10		borse dottorati SEDE ALTRI ATENEI	